

ZINCOL OSSIDI S.p.A.
Stabilimento di Cairo Montenotte (SV)
“Sezione Piano di adeguamento e prescrizioni”



Indice

Indice generale

Prescrizioni.....	2
Emissioni in atmosfera.....	2
Scarichi idrici.....	6
Rumore.....	7
Rifiuti.....	7
Operazioni di recupero dei rifiuti.....	7
Rifiuti prodotti.....	8
Garanzie finanziarie.....	9
Sorveglianza radiometrica.....	9
Energia.....	10
Suolo e acque sotterranee.....	10
Piani di dismissione e bonifica del sito.....	10
Prescrizioni generali attività IPPC.....	13

1 PRESCRIZIONI

1.1 Emissioni in atmosfera

La ditta dovrà rispettare i seguenti limiti alle emissioni in atmosfera:

N° Emissione	Provenienza	Sistema di abbattimento/monitoraggio	Portata max (Nm ³ /h) su fumi secchi	Inquinanti	Limiti	
					Conc. (mg/Nm ³)	Flusso di massa (kg/h)
E3/1	Produzione ZnO "sigillo verde Tipo B" da forni a crogiolo 1,2 e 3	Filtro a maniche	60.000 (3*20.000)	Polveri	-	0,6 0,3 ¹
				Pb	-	0,0072
				Ni	-	0,006
E3/2	Produzione ZnO "sigillo verde Tipo B" da forni a crogiolo 4,5 e 6	Filtro a maniche	60.000 (3*20.000)	Polveri	-	0,6 0,3 ¹
				Pb	-	0,0072
				Ni	-	0,006
E3/3	Produzione ZnO "sigillo oro" da forni a crogiolo 1 e 2 (jumbo)	Filtro a maniche	40.000 (2*20.000)	Polveri	-	0,4 0,2 ¹
				Pb	-	0,0048
				Ni	-	0,004
E3/4	Produzione ZnO "sigillo oro adattivato" da forno a crogiolo 3 (jumbo)	Filtro a maniche	20.000	Polveri	-	0,2 0,1 ¹
				Pb	-	0,0024
				Ni	-	0,002
E3/5	Fumi bruciatori metano forni crogiolo	Filtro a maniche	50.000	NOx	-	7,5
E3 tot	Produzione forni a crogiolo (sigillo oro e verde), fumi bruciatori metano forni a crogiolo	Filtro a maniche	230.000	Polveri	-	*
				Pb	-	

				Ni ²	-		
				NOx	-	*	
E4/1	Essiccatore impianto di granulazione – Classificatori Alpine	Ciclone + filtro a maniche	40.000	Polveri	-	0,4 0,2 ¹	
				Pb		0,0048	
				Ni		0,004	
	emergenza da forni crogiolo a matte		50.000	Polveri	-	0,5 0,25 ¹	
				Pb		0,006	
				Ni		0,005	
	depolverazione da carico cisterne e insacco		20.000	Polveri	-	0,2 0,1 ¹	
				Pb		0,0024	
				Ni		0,002	
E4/2	Produzione ZnO “sigillo rosa e verde A” da forno rotativo 1	Ciclone+Filtro a maniche	50.000	Polveri	-	0,5 0,25 ¹	
				Piombo		0,006	
				Ni		0,005	
E4/3	Produzione ZnO “sigillo rosa e verde” da forno rotativo 2	Ciclone+Filtro a maniche	50.000	Polveri	-	0,5 0,25 ¹	
				Piombo		0,006	
				Ni		0,005	
E4 tot	Essiccatore impianto di granulazione – Classificatori Alpine -emergenza da forni crogiolo a matte - depolverazione da carico cisterne e insacco , Produzione ZnO “sigillo rosa e verde A” da forno rotativo 1, Produzione ZnO “sigillo rosa e verde” da forno rotativo 2	Ciclone+Filtro a maniche	210.000	Polveri	-	*	
				Piombo			-
				Ni ³			-
E5	Depolverazione deposito ossidati	Filtro a maniche	20.000	Polveri	10 5 ¹	0,2 0,1 ¹	
				Piombo	0,12	0,0024	
				Ni ²	0,1	0,002	

* i limiti da rispettare, in flusso di massa, sulle emittenti E3tot ed E4tot, in concomitanza dell'autocontrollo o di controllo di parte pubblica, derivano dalla somma dei flussi di massa di ciascun contributo emissivo attivo;

¹ dal 01/01/2027

² monitoraggio degli NOx, con cadenza annuale per 3 anni. A valle della valutazione da parte degli Enti dei risultati ottenuti, ed a richiesta dell'Azienda, il limite in flusso di massa potrà essere rivisto;

³ monitoraggio del Nichel, con cadenza annuale per 3 anni. A valle della valutazione da parte degli Enti dei risultati ottenuti, ed a richiesta dell'Azienda, gli autocontrolli su Nichel potranno essere sospesi, restando fermo il limite fissato.

1. qualora i valori limite in emissione siano riportati sia in concentrazione che in flusso di massa, si intenderanno superati anche quando uno solo dei due limiti risulti superato; i campionamenti a camino per la verifica del rispetto del VLE dovranno essere condotti secondo le disposizioni del metodo UNICHIM 158/88; in proposito il Gestore dovrà riportare nei rapporti di prova la classe

- di emissione. La durata del campionamento dei singoli parametri dovrà inoltre rispettare quanto previsto dai rispettivi metodi di campionamento e analisi. La portata volumetrica indicata nelle tabelle precedenti non è da intendersi quale valore limite;
2. nei verbali di campionamento, relativi agli autocontrolli alle emittenti E3 ed E4, dovrà essere riportato con precisione, quali siano i contributi emissivi attivi, al momento degli stessi;
 3. ogni campionamento alle emittenti E3 ed E4, ai sensi dell'art.268 comma 1 lettera q del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.,dovrà essere eseguito in concomitanza del massimo carico di processo, compatibilmente con l'esercizio dell'impianto;
 4. nel caso in cui per emergenza, le emissioni da i forni crogioli a matte vengono inviati al flusso parziale E4/1, il Gestore, nel più breve tempo possibile, deve informare: Comune di Cairo Montenotte, ARPAL, Provincia di Savona dell'emergenza
 5. intraprendere tutte le azioni necessarie per interrompere le cause che hanno determinato l'emergenza;
 6. ad emergenza superata annotare nel registro di manutenzione le cause che l' hanno determinata, gli interventi adottati per limitare i suoi effetti, la sua durata;
 7. il combustibile utilizzato per alimentare i bruciatori dei diversi forni presenti in stabilimento dovrà essere esclusivamente metano. Qualunque variazione del combustibile utilizzato, ovvero della potenzialità termica dei bruciatori sia totale che delle singole unità dovrà essere comunicata alla Provincia di Savona ai fini dell'esercizio del controllo;
 8. il Gestore non potrà procedere all'installazione di condotti by-pass degli impianti di abbattimento asserviti alle emissioni E3 ed E4 (flussi parziali, E3/1, E3/2, E3/3, E3/4 nonché E4/1, E4/2, E4/3,E5) in caso di disservizio degli impianti di abbattimento le lavorazioni a monte dovranno essere immediatamente sospese e non potranno essere riprese fino al ripristino della funzionalità degli impianti di abbattimento stesso; in emergenza, secondo quanto descritto in [allegato B](#), è ammesso convogliare i fumi in altro impianto di abbattimento. Il convogliamento dei fumi di una lavorazione ad altro impianto di abbattimento, rispetto a quello ordinariamente previsto, deve essere oggetto di specifica procedura e deve essere altresì annotato sul registro di manutenzione impianto;
 9. il Gestore dovrà sostituire i filtri a maniche asserviti alle emissioni E3, E4 ed E5 ogni qualvolta si verificano problemi dovuti al loro intasamento o alla loro rottura; a tal fine la ditta dovrà conservare in magazzino un set di maniche filtranti nuove (almeno tre maniche/tasche per tipologia di filtro) per l'immediata sostituzione. Il Gestore dovrà altresì documentare, ove richiesto dagli organi competenti, la destinazione dei filtri esausti per i quali deve essere assicurato il "Controllo della tracciabilità dei rifiuti" secondo le modalità di cui all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006;
 10. nel caso si verifichi un guasto agli impianti di abbattimento tale da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione ovvero in caso di verifica, nel corso degli autocontrolli, di un superamento dei valori limiti alle emissioni in atmosfera Il Gestore dovrà darne comunicazione a questa Provincia, all'ARPAL ed al Comune di Cairo Montenotte, anche per le vie brevi, entro le otto ore successive;
 11. il Gestore dovrà mantenere sempre in efficienza tutti i cicloni presenti nell'impianto produttivo;
 12. il Gestore dovrà installare un pressostato differenziale o microdeprimometro o altro sistema di controllo equivalente, che deve essere preventivamente concordato con Provincia ed ARPAL, per ognuno dei filtri a maniche asserviti alle emissioni E3/1, E3/2, E3/3, E3/4, E4/1, E4/2, E4/3, E5. Detti strumenti, tramite opportuno circuito di consensi, dovranno fornire agli operatori, un segnale di allarme acustico e visivo in caso di anomalie che determinino rilasci di polvere incontrollati durante il funzionamento del filtro depolveratore servito;
 13. il Gestore dovrà prevedere un programma di manutenzione che con frequenza almeno trimestrale preveda la pulizia e la verifica di funzionamento di tutti gli strumenti di controllo di cui al precedente punto 10 asserviti alle emissioni presenti in stabilimento e la verifica dello stato di efficienza dei tessuti filtranti, mentre, con frequenza semestrale, preveda una manutenzione generale di tutti i filtri installati;

14. il Gestore dovrà annotare su apposito registro con pagine numerate progressivamente, vidimate dall'ente di controllo, le operazioni di manutenzione dei filtri installati, le sostituzioni effettuate (data e tipologia di intervento), nonché le operazioni di manutenzione degli strumenti di controllo di cui al precedente punto 11 installati. Detto registro sarà conforme al modello esemplificativo riportato in Appendice 2 dell'Allegato VI alla parte V del Dlgs. N°152/06 e dovrà essere conservato, a disposizione dell'Ente di controllo, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione;
15. il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'[allegato E](#) al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste; dovranno essere utilizzati i metodi analitici scelti secondo le modalità citate nel piano di monitoraggio ([allegato E](#)). I tempi ed il numero di prelievi necessari dovranno essere stabiliti con le modalità indicate dal manuale UNICHIM n°158/88; I campionamenti dovranno essere effettuati in concomitanza con il maggior carico operativo segnatamente per quanto riguarda il rilascio degli inquinanti in atmosfera; la scelta delle fasi più significative dovrà essere relazionata congiuntamente alla nota di trasmissione delle risultanze degli accertamenti compiuti;
16. l'azienda, secondo quanto disposto dall'art.272 bis del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii, dovrà predisporre una procedura gestionale finalizzata alla mitigazione degli odori riguardante la movimentazione dell'acido propionico all'interno dello stabilimento (arrivo fusti / posizionamento a magazzino / posizionamento sotto tettoia per l'utilizzo ecc.ecc.) secondo criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili; tale procedura dovrà essere inviata in copia a questa Provincia, ad ARPAL e al Comune di Cairo Montenotte prima dell'avvio dell'impianto;
17. l'acido propionico dovrà essere stoccato in recipiente ben chiuso e in luogo ventilato; la temperatura di immagazzinaggio dovrà essere inferiore ai 30°C;
18. la Ditta dovrà tenere costantemente a disposizione, presso il magazzino di stoccaggio dell'acido propionico, materiale assorbente quale sabbia per il contenimento di eventuali fuoriuscite accidentali dello stesso;
19. le sostanze depositate alla rinfusa presenti all'interno del sito, dovranno essere stoccate in cumuli esclusivamente approntati sotto le apposite tettoie, apprezzabilmente umidificate ove tecnicamente possibile, e non potranno essere stoccate in cumuli all'aperto, sui piazzali interni allo stabilimento;
20. il Gestore dovrà prevedere l'impiego almeno una volta alla settimana e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario, di una spazzatrice-aspiratrice su tutti i piazzali asfaltati in modo da ridurre sensibilmente la presenza di polvere e il possibile sollevamento eolico della stessa;
21. sui mezzi che, dopo lo scarico, lasceranno il sito dovrà essere effettuato un controllo visivo in merito alla presenza di residui polverosi sulle pareti esterne e sulle ruote. Nel caso vi sia presenza di materiale lo stesso deve essere rimosso. In particolare i mezzi non devono lasciare il sito prima della pulizia, ove la stessa risulti necessaria a seguito dell'esame visivo;
22. le prescrizioni di cui ai precedenti punti 2, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18,19 dovranno essere proceduralizzate mediante emanazione di apposito ordine di servizio scritto al personale addetto. Detto ordine di servizio dovrà essere trasmesso, in copia, a questa Provincia;
23. Il gestore, in merito alla gestione forni mates, dovrà mettere in atto tutte le procedure previste dall'istruzione operativa IO/09/07 Rev.1, al fine di evitare emissioni di zinco fuso dalle ciminiere; dovrà essere pertanto sempre attivato, durante le operazioni di ricarica del crogiolo, il tasto "rottura crogiolo e in caso di rottura dello stesso attivarsi automaticamente un segnale acustico e luminoso;
24. i condotti per lo scarico in atmosfera, dovranno essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (dotate di opportuna chiusura) accessibili in sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente regolamento comunale;
25. non possono essere stoccati all'aperto materiali polverulenti alla rinfusa sui piazzali interni allo stabilimento;

26. il gestore dovrà mantenere installato lo SME, in regime non fiscale, continuando a garantire la misurazione dei parametri delle emissioni convogliate in atmosfera (polveri) da E3 ed E4 in tempo reale, mantenere all'interno dell'installazione IPPC tutte le fasi di verifica, di monitoraggio e di analisi dei dati in tempo reale, oltre alla previsione in caso di allerta in caso di innalzamento dei parametri, ma senza l'invio dei dati in continuo;
27. utilizzare l'esistente SME per la sola parte di SAE – Sistema di Acquisizione ed Elaborazione Dati, ovvero la parte di sistema informatico che archivia, elabora e trasmette internamente i dati provenienti dallo SME (impiegato quindi in regime “non fiscale”), garantendo la tracciabilità dei dati, l'applicazione di medie (es. medie orarie, giornaliere), l'integrità e sicurezza dei dati ambientali, e impiegato per produrre report automatici e fornire evidenze in caso di controlli o verifiche ambientali.
28. il gestore, ai sensi della BAT 7, dovrà monitorare costantemente i parametri principali di processo (portata e temperatura effluenti) dei flussi degli scarichi gassosi inviati al pretrattamento e/o trattamento finale;
29. il gestore dovrà definire i livelli di allarme e/o range di corretto funzionamento dei parametri di processo della Tab. 4c Allegato E (sistema trattamento fumi) predisponendo, una procedura di intervento, in caso di scostamento da tali valori;

1.2 Scarichi idrici

1. lo scarico S2 derivante dalle acque reflue industriali trattate dovrà costantemente rispettare i limiti di emissione in pubblica fognatura previsti dalla specifica colonna della tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs.152/2006 e s.m.i, o i limiti in deroga concessi dal gestore del depuratore finale. Attualmente l'azienda ha concordato con il CIRA, attuale gestore del depuratore finale, la seguente deroga sul parametro zinco: 4 mg/l (campione medio riferito alle 24 ore) e 6 mg/l (valore massimo riferito al campione medio sulle 3 ore);
2. lo scarico S3, nel Rio Miglialunga, dovrà costantemente rispettare i limiti di emissione in acque superficiali previsti dalla specifica colonna della tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs.152/2006;
3. lo scarico S2 in fognatura dovrà essere dotato di un totalizzatore (sigillato) della quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura;
4. Il Gestore dovrà effettuare sistematiche ispezioni delle opere connesse agli scarichi, facendo manutenzione agli impianti di trattamento ed effettuando gli espurghi e le pulizie necessarie. Le ispezioni dovranno comunque essere effettuate dopo ogni evento meteorico significativo non consecutivo ad altri. In particolare per l'ottimale funzionamento dell'impianto il personale operativo dovrà adoperarsi affinché la vasca di accumulo sia mantenuta costantemente vuota al fine di consentire la massima capacità di trattamento;
5. il monitoraggio degli scarichi dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nel P.M.C. allegato al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste;
6. i controlli analitici dei soggetti deputati al controllo potranno essere effettuati, vista la tipologia degli scarichi, anche con campionamenti istantanei al fine di poter campionare le acque di prima pioggia. Gli scarichi non dovranno comunque causare pregiudizio per il corpo recettore, la salute pubblica e l'ambiente, con particolare riferimento al sottosuolo ed alla falda idrica;
7. qualsiasi modifica da apportare agli scarichi, o alle opere ad essi connesse, dovrà essere preventivamente comunicata a questa Provincia per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dovrà inoltre essere data immediata comunicazione di eventuali cambi di titolarità e di gestione dello scarico;
8. la ditta dovrà mantenere gli impianti e gli scarichi sempre accessibili per eventuali campionamenti e/o sopralluoghi; a tal fine tutti gli scarichi idrici presenti in stabilimento devono essere dotati di pozzetto di campionamento accessibile in sicurezza ex art. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

9. qualsiasi disservizio anche parziale, occorso agli scarichi e agli impianti di trattamento, anche per attività di manutenzione, dovrà essere comunicato, o comunicato contestualmente se imprevedibile, a questa Provincia, all'ARPAL di Savona e all'ASL n. 2 Savonese;
10. lo scarico S1 di acque reflue domestiche non devono essere prescritti limiti tabellari ai sensi della normativa vigente. Lo stesso scarico dovrà mantenere le caratteristiche previste; eventuali modifiche dovranno essere preventivamente concordate e/o approvate dal CIRA.

1.3 Rumore

1. il monitoraggio dell'inquinamento acustico, effettuato da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nel P.M.C. allegato al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste;
2. tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e comunque verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione emissiva preesistente;
3. i rilievi fonometrici di cui al precedente punto 1, dovranno includere, in accordo con la norma UNI/TR 11326:2009, la valutazione dell'incertezza strumentale associata al valore di Leq (banda larga, ponderazione A) e la corrispondente incertezza estesa (fattore 2, livello di confidenza dell'ordine del 95%). Gli esiti dei suddetti rilievi fonometrici dovranno essere riportati nelle apposite schede di misura approvate con D.D. Regione Liguria 18/2000; tali schede dovranno essere correlate da: time history, analisi di spettro, livelli percentili (L1, L10, L50, L90, L95, L99, Lmin, Lmax).

1.4 Rifiuti

1.4.1 Operazioni di recupero dei rifiuti

1. Presso l'impianto possono essere svolte le attività di gestione di rifiuti non pericolosi nel rispetto di codici EER individuati, operazioni di recupero, potenzialità massima dell'impianto e stoccaggio massimo istantaneo, definiti per le singole tipologie omogenee di rifiuti trattati, riportati nella tabella sottostante:

Tipologia rifiuto	Descrizione	Attività di recupero	Potenzialità massima impianto		Stoccaggio massimo istantaneo	
			mc	ton	mc	ton
Codice EER		Operazioni da R1 a R13				
110501	Zinco solido (matte di zinco)	R4 - R13	3.310	23.500	162	1.150
110502	Ceneri di zinco	R4 - R13	331	1.000	11,5	35
110599	Rifiuti non specificati altrimenti	R4 - R13	272	500	8	15
191203	Metalli non ferrosi	R4 - R13	3.000	6.000	37,5	75

2. si precisa che la potenzialità massima di impianto per attività di recupero R4-R13 è fissata comunque a 25.000 t/anno. All'interno di questo quantitativo, la prevalenza della fornitura sarà costituita dal codice EER 110501, mentre la restante parte potrà essere costituita, a seconda delle disponibilità di mercato, da un mix degli altri 3 codici EER, che verranno avviati a recupero in quantità variabili pur nel rispetto dei quantitativi massimi per le singole tipologie (indicate nella tabella soprastante) e della capacità massima complessiva di impianto (25.000 t/anno);
3. trattandosi di Azienda a ciclo continuo distribuito su 11 mesi (320 giorni all'anno) all'anno il quantitativo massimo di recupero giornaliero R4 è fissato in 75 tonnellate al giorno;

4. le operazioni di recupero attuabili nell'impianto, indicate nell'allegato C del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono:
 - R4: riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
 - R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
5. i rifiuti in ingresso all'impianto dovranno essere stoccati in aree coperte identificate nella planimetria prevista al successivo paragrafo "Prescrizioni generali attività IPPC";
6. la registrazione dei rifiuti accettati ed ammessi all'impianto di recupero deve garantire il controllo della tracciabilità secondo gli adempimenti di cui agli articoli 188 bis, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;
7. i rifiuti aventi codice EER 110502, 110509 e 191203 e destinati ad essere impiegati nel ciclo produttivo al fine della cessazione della qualifica di rifiuto, in ingresso dall'impianto, dovranno essere sottoposti, ad analisi chimico-fisica con frequenza e modalità di campionamento secondo quanto previsto nel D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Le analisi sono finalizzate a verificare la compatibilità dei rifiuti con l'impianto ed il rispetto delle caratteristiche dichiarate;
8. sul rifiuto in ingresso avente codice EER 110501 (matte di zinco) dovrà essere eseguito esclusivamente un controllo visivo ed un controllo radiometrico secondo i dettagli dell'istruzione operativa IO04-2 e come indicato nel successivo paragrafo "Sorveglianza radiometrica";
9. i carichi di rifiuti che non abbiano le caratteristiche previste devono essere respinti. Nel caso in cui un carico di rifiuti venga respinto dovrà esserne data tempestiva comunicazione mediante PEC a:
 - Regione e Provincia in cui il rifiuto è stato prodotto
 - per conoscenza a: Regione Liguria e Provincia di Savona
10. per quanto attiene la movimentazione e manipolazione dei rifiuti la Ditta dovrà provvedere all'adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza dell'ambiente di lavoro, in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla U.O.P.S.A.L. della ASL competente, e di prevenzione incendi;
11. l'impianto dovrà essere gestito in maniera ordinata e razionale, in modo tale che l'organizzazione degli spazi destinati allo stoccaggio impedisca il mescolamento dei materiali di differente tipologia in ogni fase della gestione dell'attività e contemporaneamente consenta facilità di movimento senza intralciare in alcun modo gli accessi;
12. è espressamente vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi tipo di rifiuto;
13. dovranno essere mantenuti efficienti tutti gli impianti, le attrezzature nonché le strutture;
14. dovrà essere previsto l'impiego, ogni qualvolta si renda necessario, di una spazzatrice-aspiratrice su tutti i piazzali asfaltati/pavimentati dell'impianto, nonché della rampa di accesso;
15. dovrà essere effettuato un controllo visivo in merito alla presenza di residui polverosi o di rifiuti sulle pareti esterne e sulle ruote sui mezzi che, dopo il carico o lo scarico, dovranno lasciare il sito. Nel caso vi sia presenza di materiale, lo stesso dovrà essere rimosso;
16. dovranno essere sempre tenuti a disposizione, nelle immediate vicinanze, sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamento il cui residuo sarà avviato ad idoneo smaltimento.

1.4.2 Rifiuti prodotti

1. I rifiuti prodotti dalla attività dell'impianto verranno gestiti in regime di deposito temporaneo;
2. la gestione del deposito temporaneo dei "rifiuti propri prodotti", per i quali è previsto l'allontanamento verso idonei impianti di smaltimento e/o recupero, dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dall'art. 183, lett. bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

3. i rifiuti prodotti dalla attività dell'impianto, identificati a valle del trattamento da codice EER uguale a quello di rifiuti in ingresso, dovranno essere stoccati in modo separato da questi ultimi;
4. dovrà essere garantito il "Controllo della tracciabilità" dei rifiuti prodotti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188 bis, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i..

1.4.3 Garanzie finanziarie

1. la Ditta ha già prestato la garanzia finanziaria in favore della Provincia di Savona che era stata quantificata, come da Regolamento approvato con D.C.P. n. 57/2020, in € **20.703 (ventimila-settecentotré,00 euro)**. In considerazione della Certificazione ISO 14001 in possesso dell'Azienda era stata applicata una riduzione del 40% per cui l'importo della garanzia veniva stabilito in € **34.505 (trentaquattromilacinquecentocinque,00 euro)**;
2. in caso di mancato rinnovo o revoca (a qualsiasi titolo) della Certificazione ISO 14001 in precedenza conseguita, le garanzie finanziarie dovranno essere ricostituite per il valore dell'intero montante pari a € **34.505 (trentaquattromilacinquecentocinque,00 euro)**, entro 90 giorni dalla data di scadenza/revoca degli stessi titoli. In caso di mancata ricostituzione del montante della garanzia finanziaria nei termini stabiliti, o eventualmente prorogati a seguito di motivata richiesta, l'autorizzazione si intende automaticamente sospesa fino ad adeguamento avvenuto;
3. la Ditta, con nota agli atti con prot. n. 9975 del 24/02/2026, ha trasmesso l'appendice della polizza in essere, aggiornando l'importo garantito con la rivalutazione in base agli Indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI);
4. la Ditta dovrà altresì stipulare, e mantenere attiva per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, una polizza RC Inquinamento di importo almeno pari, o superiore, a quello previsto al punto 1). Detta polizza, in corso di validità, dovrà essere esibita a richiesta di qualsiasi soggetto deputato al controllo in materia ambientale;
5. le garanzie di cui sopra dovranno essere mantenute in essere per l'intero corso dell'attività autorizzata e per ulteriori anni 2 dalla cessazione dell'attività. Lo svincolo delle garanzie stesse potrà essere consentito a cessazione dell'attività e previa verifica dello stato dei luoghi e della messa in ripristino dell'area utilizzata da parte di questa Provincia e degli Enti competenti.

1.5 Sorveglianza radiometrica

1. Sui rifiuti in ingresso deve essere assicurata la sorveglianza radiometrica. Entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento, nel caso in cui il gestore non abbia già provveduto precedentemente, dovrà trasmettere ad ARPAL, Provincia e Comune competente, la procedura finalizzata a definire il protocollo di controlli della radioattività sui carichi in ingresso elaborata con il supporto di "esperto qualificato di radioprotezione" appositamente incaricato;
2. la procedura finalizzata a definire il protocollo di controlli della radioattività dovrà comprendere:
 - Scheda tecnica della strumentazione
 - Planimetria con indicata l'area delle verifiche radiometriche
 - Relazione di radioprotezione
 - Procedura di gestione allarme
3. eventuali futuri aggiornamenti della procedura di controllo radiometrico dovranno essere comunicati ad ARPAL, Provincia e Comune di Cairo Montenotte;
4. sarà istituito un registro delle Rilevazioni Radiometriche all'interno del quale verranno archiviate le fotocopie delle bolle di consegna dei carichi in arrivo sottoposti al controllo e sui quali verrà apposto un timbro riportante le seguenti informazioni:
 - Data
 - Nominativo Operatore
 - Firma Operatore

- Strumentazione utilizzata
- Valore del fondo naturale locale medio ($\mu\text{Sv/h}$)
- Valore max rilevato a 20 cm dal carico

1.6 Energia

1. Secondo quanto previsto nel P.M.C. allegato al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste, dovrà essere redatto annualmente il bilancio energetico dell'intero impianto contenente le tre schede informative dell'Allegato C;
2. il bilancio energetico dovrà essere inviato congiuntamente alle altre informazioni ambientali, alla Provincia di Savona, all'ARPAL ed al Comune di Cairo Montenotte;
3. il gestore ai sensi dell'art.8 del Dlgs 102/2014, con cadenza quadriennale, dovrà eseguire un audit energetico secondo i criteri definiti nell'allegato 2 al suddetto decreto;

1.7 Suolo e acque sotterranee

1. ai sensi del combinato disposto dell'articolato contenuto nella Parte Seconda e nel Titolo II della Parte Sesta del D.lgs. n. 152/2006, per quanto alle misure precauzionali atte ad evitare la contaminazione dei suoli e delle acque derivante da eventi accidentali, con conseguenti oneri di bonifica, si prescrive la predisposizione di un programma di misure di verifica e controllo in opera sugli impianti o parti di essi, che costituiscano fonte di potenziale rischio per le matrici ambientali coinvolte. Per gli impianti di processo a rischio di incidente rilevante si farà riferimento alla norma UNI 10617/97;
2. le misure di cui al punto 1 potranno consistere nel controllo di tenuta dei serbatoi e dei condotti adibiti allo stoccaggio e trasporto di combustibili, oli, sostanze e preparati le cui caratteristiche, descritte dalle schede di sicurezza, presentino fattori di rischio per l'uomo o per l'ambiente di cui alla direttiva 98/24 CE;
3. il programma di controllo di cui ai punti precedenti deve essere tenuto presso lo stabilimento a disposizione dei soggetti deputati ai controlli in materia ambientale;
4. a seguito dell'esecuzione dei suddetti controlli periodici programmati, l'azienda deve preparare e conservare i documenti necessari a dare evidenza che gli impianti, i componenti e i materiali abbiano superato le prove, i controlli e le ispezioni. Detti documenti dovranno essere presentati, dietro richiesta, ai soggetti deputati ai controlli;
5. il Gestore deve eseguire un monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee secondo le frequenze di cui all'art. 29-sexies comma 6 bis e le modalità di cui al PMC della presente autorizzazione. Le date dei monitoraggi dovranno essere comunicate ad ARPAL con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi. Gli esiti analitici (rapporti di prova e tabella di riepilogo) dovranno essere trasmessi a Comune, ARPAL e Provincia appena disponibili, corredati da tavole con indicazione dei punti di indagine e delle isofreatiche. I rapporti di prova dovranno essere conservati per almeno 5 anni dalla trasmissione agli Enti;
6. devono essere garantite l'efficienza e la funzionalità di tutti i piezometri utilizzati per i monitoraggi delle acque sotterranee, prevedendo almeno una verifica in tal senso tra i due campionamenti successivi almeno un anno dopo il primo monitoraggio ed almeno un anno prima del successivo);

1.8 Piani di dismissione e bonifica del sito

Piano di dismissione di impianti, anche parziali, o di parti di essi

in ordine all'eventuale dismissione dell'impianto o di parti di esso, il Gestore deve darne comunicazione a Provincia, Comune e ARPAL in tempo utile rispetto alla validità dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto;

1. in caso di dismissione/smantellamento anche parziale di un impianto o di parti dello stesso, deve essere trasmesso un "Piano di dismissione" contenente:
 - a) l'individuazione delle aree del sito oggetto di intervento con indicazione delle parti di impianto che si intende dismettere e/o smantellare e le condizioni previste nelle delle stesse aree;
 - b) le parti di impianto/attrezzature per le quali è eventualmente previsto il mantenimento in esercizio nelle fasi di cantiere o al termine delle attività di dismissione;
 - c) le misure adeguate poste in atto per limitare qualsiasi rischio, qualora presente, sia durante le fasi di dismissione sia al momento della cessazione delle attività dell'impianto interessato dalla dismissione stessa;
 - d) la descrizione quanto più dettagliata delle procedure da mettere in atto e dei sistemi con cui operare al fine di prevenire/mitigare gli eventuali impatti ambientali durante le fasi di dismissione, con relativa individuazione delle interazioni con le varie matrici ambientali interessate;
 - e) la proposta di pianificazione delle misure di monitoraggio da attuarsi durante le fasi di dismissione dell'impianto in relazione alle differenti matrici ambientali potenzialmente interessate, aria (es Polveri), suolo e acqua; quest'ultima anche rispetto alle opere di prevenzione da attuarsi in caso di eventi atmosferici;
 - f) le attività di ripristino delle aree ai sensi della normativa vigente oppure di realizzazione di eventuali nuovi strutture;
2. le attività di ripristino delle aree ai sensi della normativa vigente oppure di realizzazione di eventuali nuovi strutture;
3. il "Piano di dismissione" deve essere trasmesso almeno 60 giorni prima dell'apertura del cantiere a Provincia di Savona, Comune e ARPAL. Nel caso di interventi parziali da porre in essere a causa di situazioni emergenziali tale tempistica potrà essere ridotta in funzione della tipologia di emergenza stessa;
4. al termine delle attività dovrà essere data comunicazione alla Provincia di Savona, al Comune, ARPAL, corredata da:
 - a) relazione attestante i lavori svolti;
 - b) valutazione esiti delle attività di indagine e monitoraggio delle matrici ambientali coinvolte;
 - c) idonei elaborati tecnici;
 - d) documentazione fotografica panoramica e di dettaglio.

Piano di cessazione e dismissione

1. in ordine alla cessazione – chiusura dell'attività oppure di dismissione definitiva dell'attività d'impianto, il sito su cui insiste l'impianto stesso deve essere ripristinato, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche dei siti contaminati nonché di quanto previsto alla lettera c) comma 9- quinquies dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/2006 ss.mm.ii., tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;
2. in tale suddetto caso il Gestore deve trasmettere in tempi utili alla validità della presente AIA e comunque almeno 6 mesi prima della scadenza della stessa un "Piano di cessazione e dismissione" che, in accordo alla normativa vigente dovrà contenere tutte le azioni da attuare al fine di lasciare il sito in sicurezza, che dovranno prevedere almeno:tutte le attività proprie dell'impianto dovranno concludersi nel minor tempo tecnico possibile e, comunque, entro la scadenza dell'autorizzazione, salvo eventuali

motivate e concordate specifiche proroghe concesse in ambito di valutazione del Piano di cessazione e
dismissione;

- a) una breve storia delle attività condotte sul sito (anno di inizio, loro durata), la loro evoluzione impiantistica e la descrizione dell'impianto attuale comprensiva di planimetrie aggiornate, di cui almeno una dedicata a tutti i sottoservizi e alle strutture interrate o semi-interrate;
- b) la descrizione di eventuali attività di bonifica o messa in sicurezza attuate durante il periodo complessivo di esercizio;
- c) la valutazione di coerenza e confronto con i contenuti della Relazione di Riferimento nonché l'identificazione delle possibili fonti di inquinamento ambientale, al momento della cessazione dell'attività produttiva e di quelle che potenzialmente potrebbero creare criticità in fase di smantellamento/dismissione/demolizione;
- d) la descrizione delle attività che si vogliono svolgere durante la dismissione (strutture da demolire: capannoni, tetti, apparecchiature sia in muratura che in metallo, sottoservizi, vasche interrate, destino e gestione dei materiali/rifiuti/prodotti finiti/reflui già presenti nel \ sito, operazioni di pulizia previste per la raccolta di eventuali materiali, ecc..), evidenziando in modo chiaro ciò che si ha intenzione di demolire/rimuovere e ciò che rimarrà nel sito facendo riferimento ai documenti di cui al precedente punto a);
- e) le procedure delle misure messe in atto per limitare qualsiasi rischio sia durante le fasi di dismissione/smantellamento/demolizione sia al momento della cessazione delle attività; la descrizione dettagliata dei sistemi utilizzati al fine di prevenire /mitigare gli eventuali impatti ambientali durante le varie fasi di dismissione/smantellamento/demolizione, con relativa individuazione delle possibili interazioni con le varie matrici ambientali interessate; una descrizione appositamente dedicata alle modalità di intervento e gestione della dismissione di manufatti contenenti amianto o di stoccaggi (interrati /fuori terra) di combustibili/oli minerali, se esistenti;
- f) in ogni caso dovrà essere previsto lo svuotamento di vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto nonché alla rimozione di vasche e serbatoi interrati, ad eccezione di vasche/serbatoi interrati funzionalmente collegati a strutture che non si intende dismettere e di cui si attesti la tenuta e la completa bonifica;
- g) la rimozione di tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento degli stessi;
- h) la proposta di pianificazione delle misure di monitoraggio ambientale da attuarsi durante le fasi di dismissione dell'impianto, che riguardino:
 - la matrice aria (esempio non esaustivo: prevenzione e riduzione rilascio polveri e odori),
 - la matrice acqua, anche in riferimento ad eventuali eventi piovosi e precisando se è prevista la generazione di nuovi apporti agli scarichi esistenti oppure di nuovi scarichi idrici;
 - la matrice aria (esempio non esaustivo: prevenzione e riduzione rilascio polveri e odori);
 - le matrici suolo e rifiuti, evidenziando le tipologie dei materiali prodotti dallo smantellamento, le modalità e le caratteristiche di tutti gli stoccaggi utilizzati per tali materiali nonché indicazione dei quantitativi/classificazione di pericolosità/codici EER dei rifiuti prodotti dalle stesse attività e la loro modalità di gestione; indicando altresì per ogni tipologia di rifiuto prodotto le operazioni di recupero o smaltimento o il ri-uso esterno o interno, esplicitando le caratteristiche tecniche delle zone di deposito temporaneo e prevedendo una chiara separazione delle aree di stoccaggio dei materiali e dei rifiuti;
- i) la verifica che non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali e il conseguente ripristino dello stato dei luoghi oggetto dell'attività dell'impianto, restando fermi gli obblighi

- derivanti dalle vigenti normative in materia di contaminazione del suolo e sottosuolo, in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico vigente;
- j) un cronoprogramma di dettaglio delle attività che su richiesta degli Enti, formulata anche in fase di cantiere, potrà prevedere l'aggiornamento periodico dei lavori;
 - k) il registro delle attività svolte durante le attività di cantiere, a disposizione degli Enti e delle autorità di controllo;
3. tutte le attività proprie dell'impianto dovranno concludersi nel minor tempo tecnico possibile e, comunque, entro la scadenza dell'autorizzazione, salvo eventuali motivate e concordate specifiche proroghe concesse in ambito di valutazione del Piano di cessazione e dismissione;
4. le attività relative alla chiusura dell'impianto dovranno concludersi nel minor tempo tecnico possibile e, comunque, entro la scadenza dell'autorizzazione, salvo eventuali motivate e concordate specifiche proroghe concesse in ambito di valutazione del "Piano di cessazione e dismissione";
5. a conclusione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi connessi alla cessazione/chiusura/dismissione dell'attività, dovrà essere data comunicazione alla Provincia di Savona, al Comune, ARPAL, corredata da:
- a) relazione attestante i lavori svolti;
 - b) idonei elaborati tecnici;
 - c) documentazione fotografica panoramica e di dettaglio;
6. il gestore dovrà inoltre attuare le ulteriori attività che gli Enti competenti giudicheranno eventualmente necessarie per il completamento dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi anche se già svolti;
7. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino al termine delle attività di ripristino dei luoghi e dell'eventuale ove necessaria bonifica, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

1.9 Prescrizioni generali attività IPPC

1. l'azienda trasmetterà annualmente entro il mese di Gennaio alla Provincia di Savona e all'A.R.P.A.L. il calendario degli autocontrolli previsti nel P.M.C. allegato al presente provvedimento; entro un tempo non inferiore ai 5 giorni lavorativi darà conferma sulla data di esecuzione degli stessi;
2. l'azienda trasmetterà annualmente entro il mese di Gennaio alla Provincia di Savona e all'ARPAL il calendario degli autocontrolli previsti nel P.M.C. allegato al presente provvedimento; entro un tempo non inferiore ai 5 giorni lavorativi darà conferma sulla data di esecuzione degli stessi;
3. la Ditta dovrà conservare presso la sala controllo, per essere rese immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, le seguenti planimetrie in formato A1 dell'insediamento dalle quali risultino :
 - a) sistema fognario, di acque civili, meteoriche e di processo – pozzetti di campionamento – vasche di accumulo – punti di scarico finale identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione;
 - b) aree destinate al deposito dei rifiuti;
 - c) punti di emissione in atmosfera identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione.Dette planimetrie dovranno essere tenute costantemente aggiornate, riportando ivi anche eventuali modifiche non sostanziali operate dall'azienda nel corso del tempo. Il mancato aggiornamento delle planimetrie e/o la non rispondenza delle stesse con lo stato di fatto costituirà violazione delle prescrizioni;
4. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
5. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
6. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

7. le aree operative esterne, il piazzale destinato alla viabilità, il parcheggio, nonché le griglie di raccolta delle acque di dilavamento dovranno risultare costantemente puliti, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche;
8. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
9. fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve immediatamente adottare le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e informare, entro le 24 ore successive all'evento, l'Autorità Competente, il Comune e ARPAL. nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria, il tempo massimo è definito in 8 ore, come previsto dall'art 271 comma 14 del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii. Alla conclusione dello stato di allarme il Gestore deve redigere e trasmettere, per mezzo PEC, all'Autorità Competente, ai Comuni interessati e ad ARPAL, un rapporto conclusivo, che contenga il riepilogo dell'evento e delle misure attuate (comprensivo di eventuali azioni future da implementare) e almeno:
 - a) la descrizione dell'incidente o degli eventi imprevisti;
 - b) le sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscela ai sensi del regolamento 1907/06 vigente);
 - c) la durata;
 - d) matrici ambientali coinvolte;
 - e) misure da adottare/adottate immediatamente per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti;

I criteri minimi secondo i quali il Gestore deve comunicare i suddetti incidenti o eventi imprevisti, che incidano significativamente sull'ambiente, sono principalmente quelli che danno luogo a rilasci incontrollati di sostanze inquinanti ai sensi dell'allegato X alla parte seconda del D.lgs 152/06 e smi, a seguito di:

- a) superamenti dei limiti per le matrici ambientali;
 - b) malfunzionamenti dei presidi ambientali (ad esempio degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera e/o impianti di depurazione, ecc.);
 - c) danneggiamenti o rotture di apparecchiature/attrezzature (serbatoi, tubazioni, ecc.) e degli impianti produttivi
 - d) incendio, esplosione
 - e) gestione non adeguata degli impianti di produzione e dei presidi ambientali, da parte del personale preposto e che comportano un rilascio incontrollato di sostanze inquinanti
 - f) interruzioni elettriche nel caso di impossibilità a gestire il processo produttivo con sistemi alternativi (es. gruppi elettrogeni) o in generale interruzioni della fornitura di utilities (es. vapore, o acqua di raffreddamento ecc.)
 - g) rilascio non programmato e non controllato di qualsiasi sostanza pericolosa (infiammabile e/o tossica) da un contenimento primario. Il contenimento primario può essere: ad esempio un serbatoio, recipiente, tubo, autobotte, ferrocisterna, apparecchiatura destinata a contenere la sostanza o usata per il trasferimento dello stesso
 - h) eventi naturali
10. il Gestore, dove già non effettuato nell'ambito delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale, dovrà comunque individuare preventivamente tutti gli scenari incidentali dal punto di vista ambientale che metterà a disposizione agli Enti di Controllo nelle fasi ispettive. Tale individuazione dovrà basarsi anche sulle analisi e risultanze dell'implementazione dei sistemi di gestione ambientale certificati UNI EN ISO 14001:2015 o registrati EMAS nell'ambito dei quali potrebbero essere stati individuati ulteriori criteri e scenari di incidenti ambientali;

11. il Gestore, qualora soggetto, dovrà attenersi a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 105/2005 e s.m.i, e in particolare agli obblighi relativi all'accadimento di incidente rilevante;
12. tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere sintetizzate in una tabella e trasmesse in appendice nel Rapporto annuale;
13. tutti i macchinari e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione.
14. i rifiuti solidi o liquidi derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia.
15. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto anche attraverso l'adozione di un sistema di reperibilità;
16. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
17. il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
18. la cessazione di attività dell'impianto deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla "restituzione formale" del provvedimento autorizzativo oltre a dar seguito a quanto previsto nel paragrafo dedicato;
19. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
20. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino ad avvenuta bonifica, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.